



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio IMU - ICI - TASI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 21 di Registro

Seduta del 09/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021.

L'anno *duemilaventuno* il giorno *nove* del mese di *aprile* alle ore *17:00*, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco	X			10)	ONETO Chiara	X		
2)	COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco	X			11)	ORBOLO Antonella	X		
3)	BARBIERI Matteo	X			12)	PIAZZE Stefano	X		
4)	BEANI Emilia Angela	X			13)	PITTAU Aurora	X		
5)	BERSAGLIO Danilo	X			14)	ROMANENGO Carlo	X		
6)	CORSI Laura	X			15)	SANGUINETI Luca	X		
7)	DI MARTINO Daniele	X			16)	STEFANI Guido	X		
8)	MAGGI Mario	X			17)	VACCAREZZA Elisa	X		
9)	MANGIANTE Luca	X			Presenti n. 17 Assenti n. 0 E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO				

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Matteo Barbieri**

E' presente l'Assessore Esterno, **Arch. Enrico Piazza**

Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori**.

Il Presidente propone all'Assemblea la trattazione della proposta di delibera iscritta al punto 10 dell'Ordine del Giorno ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che all'art. 1, commi da 739 a 783, ha istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

TENUTO CONTO che il citato articolo 1, comma 780, ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 744, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76% ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che le aliquote base sono stabilite dall'art.1 L. 160/2019 secondo le seguenti modalità:

- per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- fino all'anno 2021 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento. I predetti fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette (comma 751);
- per i terreni agricoli, nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato con possibilità per i Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 754).

VISTO il comma 755 dell'art. 1 L. 160/2019, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

TENUTO CONTO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 dovrebbe formare, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale, ma che ad oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora emanato il decreto attuativo inerente il prospetto delle aliquote;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dall'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997 che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie*

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che sancisce “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili per l'anno 2021 sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale A1 / A8 / A9 e relative pertinenze
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86% (di cui 0,76% riservata allo Stato)	1,06%	0,76% (azzerabile la sola quota riservata al Comune)	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che l'art. 1 c. 48 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una riduzione del 50% dell'imposta a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

RICHIAMATA la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 16/05/2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), in conformità alle risultanze della Deliberazione n. 134/2018/PRSP/ della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria e di quanto previsto dall'art. 243 quater comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 1 stabilisce che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto il commissario nominato ai sensi dell'art. 247 comma 1 è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato diverse dalla TARI , le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 43 del 14/06/2019 con la quale si è preso atto dell'avvenuta applicazione delle aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita, dell'applicazione delle misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti, nonché la copertura del costo di gestione per i servizi a domanda individuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 2 sancisce che la delibera di cui al comma 1 non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 25/03/2020 con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 e relativi allegati presentata al ministro dell'interno ai sensi dell'art. 259 del d. Lgs. 267/2000 e preso atto che il Ministro dell'Interno in data 28/10/2020 ha approvato l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato con protocollo ministeriale n. 116629 del 29/10/2020.

DATO ATTO che il bilancio dell'esercizio 2021, desunto dal bilancio pluriennale 2020/2022, è stato approvato con Deliberazione della Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2020.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 3 sancisce che per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

TENUTO CONTO che che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che il citato articolo 1, comma 780, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 4 sancisce che resta fermo il potere dell'ente disestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle normative vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3 nonché di deliberare la maggior aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

TENUTO CONTO che non è possibile applicare il comma 755 dell'art. 1 L. 160/2019, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 poiché l'ente non ha approvato tale maggiorazione nell'anno 2015.

CONSIDERATO che, in deroga all'art. 1 comma 746 della L. 160/2019, i terreni agricoli e i terreni incolti del Comune di Lavagna sono esenti dall'imposta a far data a dall'1/01/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che ripristina i criteri dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 per l'individuazione dei comuni ricadenti in aree montane e pertanto esenti.

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione delle aliquote relative ai tributi per l'anno 2021, l'art. 106 c. 3 bis del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte

degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021.

CONSIDERATO che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021.

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione e la disciplina della nuova IMU approvato ai sensi della L. 160/2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/06/2020 del 17955;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

TENUTO CONTO di quanto sopra enunciato, richiamati i limiti della potestà regolamentare stabiliti dalla L. 160/2019 e dal D. Lgs. 446/1997 e richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 16/05/2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), si ritiene necessario confermare per l'anno 2021 le aliquote IMU previste per l'anno 2020;

ATTESO quindi che l'aliquota ordinaria viene confermata nella misura del 1,06% e che l'articolazione delle aliquote per le varie fattispecie di immobili per l'anno 2021 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI / RIDUZIONI BASE IMPONIBILE / RIDUZIONI
Abitazione principale di categoria A ad esclusione di A/1, A/8, A/9, A/10 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e fattispecie equiparate per legge ad abitazione principale ai sensi dell'art. 1 c. 741 L.160/2019	ESENTE	
Abitazione principale di categoria A ad esclusione di A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola	ESENTE	

<p>pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato</p>		
<p>Abitazione principale di categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</p>	<p>0,60%</p>	<p><i>Detrazione su base annua di € 200,00</i></p>
<p>Abitazione principale di categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato</p>	<p>0,60%</p>	<p><i>Detrazione su base annua di € 200,00</i></p>
<p>Alloggi regolarmente assegnati come abitazione principale (incluse le pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP ad esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come</p>	<p>0,60%</p>	<p><i>Detrazione su base annua € 200,00</i></p>

definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008 pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/04/2008, adibiti ad abitazione principale		
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c. 3-bis D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994 – Immobili di categoria catastale D10 e immobili di altra categoria catastale riportanti l'annotazione in catasto del requisito di ruralità	0,10%	
Beni merce ossia i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice o i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) d) e f) del DPR n. 380/2001 e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%	
Immobili di categoria catastale D compresi i POSTI BARCA ad eccezione degli immobili di categoria catastale D10 (fabbricati rurali strumentali all'attività agricola)	1,06% <i>(di cui 0,76% quota riservata allo Stato e 0,30% quota riservata al Comune)</i>	

<p>Abitazioni di categoria catastale A ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 A9 e A/10 concesse in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u><i>il contratto di comodato sia registrato;</i></u> - <u><i>il comodante possieda una sola abitazione in Italia (oltre a quella eventualmente posseduta ed adibita ad abitazione principale “prima casa” ad esclusione delle categorie catastali A1 A8 e A9);</i></u> - <u><i>il comodante dimori e risieda anagraficamente nello stesso Comune (Lavagna) in cui è sita l'abitazione concessa in comodato.</i></u> 	<p>1,06%</p>	<p><i>Riduzione del 50% della base imponibile ai sensi dell'art. 1 c. 747 L. 160/2019</i></p>
<p>Abitazioni di categoria catastale da A1 ad A9 concesse in locazione a persone fisiche con contratto regolarmente registrato <u>a canone concordato</u> di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431</p>	<p>1,06%</p>	<p><i>L'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1 c. 760 L. 160/2019</i></p>
<p>Aree fabbricabili (Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti individuati dall'art. 1 c. 741 lett. d) L. 160/2019)</p>	<p>1,06%</p>	
<p>Terreni agricoli o incolti</p>	<p>ESENTI</p>	
<p>Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti comprese le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero iscritti</p>	<p>1,06%</p>	

all'AIRE (anche per soggetti pensionati nei rispettivi paesi esteri di residenza)		
Una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	1,06%	<i>L'imposta è ridotta del 50% ai sensi dell'art.1 c. 48 L. 178/2020</i>

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, la cui efficacia decorrerà dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29/04/2020 con la quale è stata nominata funzionario responsabile della "nuova" IMU la Dott.ssa Lorella Cella in qualità di Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva

dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO l'art.42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 “L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”;

RILEVATO che nel rispetto dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento, in data 18/03/2021, Prot. Com. n. 9906, il parere favorevole dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daria Gotelli la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la relazione dell'Organo di Revisione Contabile recante il parere favorevole, verbale n. 6 del 18 marzo 2021 **allegata alla presente deliberazione**;

VISTI gli artt. 48-49/1-2 del D. Lgs. 267/2000;

Il **Presidente**, lasciata la parola per l'illustrazione al Sindaco, pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17, votanti n. 16, favorevoli n. 16, astenuti n.01 (Cons. Di Martino), contrari n. 0.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

- 1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare anche per l'anno 2021 l'aliquota ordinaria nella misura del 1,06%;
- 3) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU nella misura massima disposta dalla disciplina vigente da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021 secondo la seguente articolazione:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI / RIDUZIONI BASE IMPONIBILE / RIDUZIONI
Abitazione principale di categoria A ad esclusione di A/1, A/8, A/9, A/10 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e fattispecie equiparate per legge ad abitazione principale ai sensi dell'art. 1 c. 741 L.160/2019	ESENTE	
Abitazione principale di categoria A ad esclusione di A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia	ESENTE	

<p>catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato</p>		
<p>Abitazione principale di categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</p>	0,60%	<i>Detrazione su base annua di € 200,00</i>
<p>Abitazione principale di categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato</p>	0,60%	<i>Detrazione su base annua di € 200,00</i>
<p>Alloggi regolarmente assegnati come abitazione principale (incluse le pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP ad esclusione dei fabbricati di civile abitazione</p>	0,60%	<i>Detrazione su base annua € 200,00</i>

<p>destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008 pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/04/2008, adibiti ad abitazione principale</p>		
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c. 3-bis D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994 – Immobili di categoria catastale D10 e immobili di altra categoria catastale riportanti l'annotazione in catasto del requisito di ruralità</p>	0,10%	
<p>Beni merce ossia i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice o i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) d) e f) del DPR n. 380/2001 e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>	0,25%	
<p>Immobili di categoria catastale D compresi i POSTI BARCA ad eccezione degli immobili di categoria catastale D10 (fabbricati rurali strumentali all'attività agricola)</p>	<p>1,06% <i>(di cui</i> 0,76% quota riservata allo Stato e 0,30% quota riservata al Comune)</p>	

<p>Abitazioni di categoria catastale A ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 A9 e A/10 concesse in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>il contratto di comodato sia registrato;</u> - <u>il comodante possiede una sola abitazione in Italia (oltre a quella eventualmente posseduta ed adibita ad abitazione principale “prima casa” ad esclusione delle categorie catastali A1 A8 e A9);</u> - <u>il comodante dimori e risiede anagraficamente nello stesso Comune (Lavagna) in cui è sita l'abitazione concessa in comodato.</u> 	<p>1,06%</p>	<p><i>Riduzione del 50% della base imponibile ai sensi dell'art. 1 c. 747 L. 160/2019</i></p>
<p>Abitazioni di categoria catastale da A1 ad A9 concesse in locazione a persone fisiche con contratto regolarmente registrato <u>a canone concordato</u> di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431</p>	<p>1,06%</p>	<p><i>L'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1 c. 760 L. 160/2019</i></p>
<p>Aree fabbricabili (Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti individuati dall'art. 1 c. 741 lett. d) L. 160/2019)</p>	<p>1,06%</p>	
<p>Terreni agricoli o incolti</p>	<p>ESENTI</p>	
<p>Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti comprese le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero iscritti</p>	<p>1,06%</p>	

all'AIRE (anche per soggetti pensionati nei rispettivi paesi esteri di residenza)		
Una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	1,06%	<i>L'imposta è ridotta del 50% ai sensi dell'art.1 c. 48 L. 178/2020</i>

- 4) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inserita nel Portale del Dipartimento delle Finanze ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa;
- 5) di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daria Gotelli la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul Portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17, votanti n. 17, favorevoli n. 17, astenuti n. 0, contrari n. 0.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Matteo Barbieri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate